

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA
SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE
Via Stazzi n.3 22100 Como Tel.031370300/031370301 fax.031370303
e-mail **sanita.animale@asl.como.it**

NORME GENERALI

A norma dell'art. 18 del R.P.V. approvato con D.P.R. n. 320/54 le rassegne zootecniche (mostre, fiere etc) sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. competente per territorio e gli espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni sanitarie qui di seguito elencate:

1. Ai sensi dell'O.M. 6.5.1993, l'area adibita alla manifestazione zootecnica deve essere adeguatamente delimitata, con punti di accesso e di uscita separati e sottoposti a controllo veterinario; **inoltre gli animali da macello devono essere separati da quelli destinati all'allevamento.**
2. Durante il trasporto alla manifestazione, durante le fasi di carico e scarico e durante la fiera stessa, dovrà essere mantenuta una netta separazione tra gli animali delle diverse specie e categorie. In particolare dovrà essere mantenuta una **separazione tra bovini da carne (macello ed ingrasso) e bovini da allevamento.** La stessa separazione va mantenuta per gli animali che provengono da allevamenti con caratteristiche sanitarie differenti.
3. Gli animali sono stati **visitati prima del carico** senza presentare sintomi clinici riferibili a malattie infettive proprie della specie e non sono sottoposti a vincoli sanitari .
4. **Gli animali dovranno essere sottoposti a controllo veterinario effettuato dai Veterinari Ufficiali prima dell'introduzione nel recinto fieristico.**
5. A tal fine i proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento.
6. Tutti gli autotrasportatori di animali dovranno presentarsi all'ingresso del recinto fieristico con l'automezzo debitamente lavato e disinfettato.
7. Sarà cura dell'Ente Organizzatore predisporre, qualora richiesto, uno o due box, in relazione al quantitativo di animali in arrivo, da adibirsi ad esclusivo uso contumaciale comunque da concordarsi con lo scrivente Servizio.
8. Durante lo svolgimento della manifestazione fieristica è fatto obbligo ai detentori di bestiame denunciare ai Veterinari dell'Azienda A.S.L. presenti in fiera ogni

manifestazione clinica di una malattia in atto ed altresì ogni eventuale caso di morte dei propri animali.

9. E' piena facoltà dei Veterinari Ufficiali interrompere temporaneamente o definitivamente la Manifestazione Zootecnica nel caso di verificassero malattie infettive o diffuse contemplate nel Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54.
10. E' cura dell'Ente Organizzatore impedire l'ingresso di animali estranei alla manifestazione.
11. E' a cura dell'Ente Organizzatore, comunicare il nominativo del Medico Veterinario libero professionista che garantirà il servizio di Assistenza Zoiatrica durante il periodo di permanenza degli animali nei recinti fieristici.
12. Tutti gli animali dovranno essere identificati a norma di Legge.
13. Tutti i capi bovini, ovicaprini dovranno essere correttamente identificati (con marche auricolari chiaramente leggibili o microchip per gli ovini caprini nati dopo il 1° gennaio 2010)) ai sensi di quanto disposto dal DPR 317/96 e successive modifiche ed integrazioni; i suini dovranno essere identificati con tatuaggio chiaramente leggibile;
14. Gli animali in uscita dalla manifestazione dovranno essere scortati dal **Mod.4** previsto dal D.P. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti e redatto in ogni sua parte;
15. L'Organizzazione si impegna a far svolgere la manifestazione nel rispetto del benessere animale e delle norme contro il maltrattamento degli animali.

- **NORME PARTICOLARI B O V I N I (comprese le specie bison bison e bubalus bubalus):**

Tutti i bovini dovranno essere **identificati** a norma del D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni.

- **BOVINI DA RIPRODUZIONE:**

Passaporto più Dichiarazione di provenienza (nuovo Mod. 4 previsto dal D.P.R. 30/4/96 n. 317) compilato a cura del Veterinario Ufficiale competente per territorio dal quale risulti che:

gli animali provengono da allevamenti dichiarati:

- 1 – Ufficialmente indenni da **TBC**;

tutti gli animali di età superiore alle **sei settimane** dovranno essere sottoposti ad una intradermotubercolinizzazione, con esito negativo nei **30 giorni precedenti** la movimentazione. L'esito e la data del controllo dovranno essere riportati sul **Mod.4**, da parte del veterinario ufficiale

- 2 – Ufficialmente indenni da **Brucellosi**;

se di età superiore ai **12 mesi** sottoposti ad esame sierologico con esito negativo nei **30 giorni precedenti** il carico. L'esito e la data del controllo dovranno essere

riportati sul **Mod.4**, da parte del veterinario ufficiale.

3 – Indenni da **Leucosi**; se di età superiore ai **dodici mesi** sottoposti ad esame sierologico con esito negativo nei **30 giorni precedenti** il carico;

4 – Tutti i capi **di qualsiasi età** devono essere sottoposti ad esame sierologico con esito negativo (Sieronegativi o Ge negativi) nei confronti della **IBR nei 30 giorni** precedenti il carico.

L'esito e la data del controllo dovranno essere riportati sul **Mod.4**, da parte del veterinario ufficiale.

Dovrà essere garantita la separazione in appositi spazi degli animali provenienti da allevamenti indenni da IBR da gli altri animali da riproduzione solo IBR negativi:

5 – Non sottoposti a provvedimenti di polizia Veterinaria;

Anche i Bovini provenienti da Province, Regioni o Stati riconosciuti indenni devono essere sottoposti alle prove diagnostiche per TBC, BRC, LEB ed IBR.

- **BOVINI DA INGRASSO** destinati alla produzione di carne (**detti animali devono essere ubicati in un recinto separato dagli animali da riproduzione e ad una adeguata distanza dagli stessi**)
- **Se alla rassegna partecipano solo bovini da ingrasso:**

a) Passaporto più Dichiarazione di provenienza (nuovo mod. 4 previsto dal D.P.R. 30.4.1996 n. 317) **compilata a cura del Veterinario Ufficiale competente** per territorio dal quale risulta che:

Gli animali provengano da allevamenti dichiarati:

- 1 - Ufficialmente indenni da TBC;
- 2 - Ufficialmente indenni da Brucellosi;
- 3 - Ufficialmente indenni da Leucosi;
- 4 - Non sottoposti a provvedimenti di Polizia Veterinaria;

- **Se alla rassegna partecipano assieme ai bovini da ingrasso anche bovini da riproduzione** i primi dovranno essere sottoposti ai medesimi prelievi e controlli di quelli indicati per i bovini da riproduzione.

- **NORME PARTICOLARI OVINI E CAPRINI**

Tutti gli ovicaprini dovranno essere **identificati** a norma del D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Dichiarazione di provenienza (**mod. 4**) compilata a cura del **Veterinario Ufficiale** competente per territorio dal quale risulta che:

gli animali provengono da **allevamenti dichiarati**:

- ufficialmente indenni da brucellosi;

- non sottoposti a provvedimenti di Polizia Veterinaria;
- i soggetti sono stati **visitati prima del carico senza presentare sintomi clinici riferibili a malattie infettive proprie della specie** e non sono sottoposti a vincoli sanitari ;
- I maschi ovini devono essere sottoposti ad un controllo sierologico negativo nei confronti della **Brucella Ovis** nei 30 giorni precedenti

BLUE TONGUE

Gli animali sensibili provenienti da zone di restrizione per BT, possono essere introdotti in applicazione del **Reg. (CE) N. 1266/2007** e del **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2012** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale.

In particolare si richiede che sussistano le condizioni di esonero al divieto di uscita degli animali, come previsto dal **Regolamento(CE) N. 1266/2007, art. 8, comma 1 lettera a): "risultino conformi alle condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento" (modificato dal regolamento di esecuzione (UE) N. 456/2012), ed il transito avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del precitato Regolamento(CE) N. 1266/2007.**

NB. Per protezione dagli attacchi degli insetti vettori si intende il soggiorno per il tempo stabilito in strutture di quarantena ufficialmente riconosciute come descritto nell 'ALL.II del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2012 DELLA COMMISSIONE : Criteri di uno "stabilimento protetto dai vettori" [cfr. allegato III, sezione A, punti 2, 3 e 4, nonché sezione B, lettera b) e sezione C punto 2, lettera b) dello stesso allegato]

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Gli animali e i mezzi di trasporto al momento del carico dovranno essere irrorati con gli insetticidi previsti dalla legislazione vigente.
- Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da :
 1. certificazione(MOD 4) rilasciato dall'autorità sanitaria, sul quale dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo, il trattamento insetticida (nome del prodotto) con data e ora di esecuzione.
 2. Passaporto con la trascrizione della data di vaccinazione con indicazione del vaccino usato
- Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente, riportante, nel caso di origine da zone di restrizione, l'avvenuta vaccinazione per i sierotipi presenti e il tipo di vaccino utilizzato. Qualora questi animali fossero destinati successivamente ad allevamenti diversi da quelli di origine, il Servizio Veterinario riporta sul singolo passaporto, qualora non già presente, la data di vaccinazione e il nome del vaccino. Gli animali all'arrivo saranno sottoposti ad irrorazione con gli insetticidi previsti

dalla legislazione vigente prima dell'introduzione nel quartiere fieristico.

- **NORME PARTICOLARI EQUINI**

Tutti gli equidi dovranno essere scortati dal **Documento di identificazione/libretto sanitario** previsto dalle Decisioni 93/623 CE e 2000/68 CE e dal Decreto Ministeriale 5 Maggio 2006 e D.M. 29/12/2009 con la dichiarazione di provenienza (**Mod.4**) compilata a cura dello spediteore.

Sul Documento di identificazione/libretto sanitario dovranno essere riportati a cura del Veterinario Ufficiale della ASL , ai sensi della O.M. 18 DICEMBRE 2007:

- l'**esito favorevole** delle analisi per **l'Anemia Infettiva** (che hanno la validità di 24 mesi);
- la data del controllo.**

ANIMALI DELLA SPECIE SUINA:

Gli animali introdotti in fiera o mostra devono poi essere destinati solo esclusivamente al macello o ad allevamenti ad uso familiare a capi zero per la macellazione esclusivamente ad uso familiare.

PSC, MVS, AFTA

Gli animali devono provenire da strutture autorizzate, codificate e registrate in Banca Dati Anagrafe Regionale/Nazionale anche relativamente alla qualifica sanitaria.

Devono essere scortati dalla seguente documentazione sanitaria:

1. Dichiarazione di provenienza (Mod. 4), integrato dall'attestazione sanitaria rilasciata dal servizio Veterinario dell'ASL competente comprovante
 - che gli animali di età superiore a 3 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole alle prove per PSC, MVS, AFTA effettuate da non oltre 30 giorni
 - la provenienza da allevamenti ACCREDITATI per MVS(indicare la data degli accertamenti di allevamento e sui singoli animali spediti)
 - la visita veterinaria prima del carico agli animali e all'allevamento , integrato dalla dichiarazione di assenza di sintomatologia clinica per le malattie diffuse contemplate nel regolamento di Polizia Veterinaria.

MALATTIA di AUJEZSKY

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli allevamenti di origine degli animali devono essere ACCREDITATI per MALATTIA di AUJESZKY (registrazione in Banca Dati Anagrafe)
- i suini partecipanti alla fiera devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad accertamento sierologico nei confronti della M. di Aujeszky, da **non oltre trenta giorni ed identificati individualmente**
- gli automezzi adibiti al trasporto devono essere lavati e disinfettati prima di ciascun carico
- sul mod 4 oltre allo stato di ACCREDITAMENTO, alla data degli accertamenti di allevamento e sui singoli animali spediti, devono anche essere riportate le informazioni relative agli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della M. di Aujeszky;

Gli animali provenienti da Paesi comunitari devono essere scortati dalla certificazione prevista per gli scambi integrata dalle certificazioni Ufficiali attestanti il rispetto dei requisiti aggiuntivi di cui sopra.

- **AVICUNICOLI**

CONIGLI – POLLI ED ALTRI ANIMALI DA CORTILE – SELVAGGINA ALLEVATA –UCCELLI ORNAMENTALI DA GABBIA E DA VOLIERA.

NORME PARTICOLARI AVICUNICOLI

- **CONIGLI**

L'esito e la data del controllo dovranno essere riportati sul Mod.4. da parte del veterinario ufficiale Attestazione sanitaria rilasciata dal competente servizio veterinario con l'indicazione che nell'allevamento di provenienza non si sono verificati casi di malattie infettive ed in particolare da almeno 6 mesi non si sono verificati casi di **Mixomatosi** o di **M.E.V. (Malattia Emorragica virale)**. Gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione nei riguardi di MIXOMATOSI e MEV da non meno di 15 giorni e da non oltre 6 mesi.

- **VOLATILI**

□ Tutti gli svezzatori, che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati, direttamente o tramite commercianti, e i commercianti stessi devono essere in possesso di apposita **autorizzazione**.

Premesso che per gli allevamenti **accreditati al commercio extra regionale** tale autorizzazione è compresa nell'accREDITAMENTO stesso, per tutte le altre aziende l'autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da parte degli interessati al

Servizio Veterinario territorialmente competente, verificata, in particolare, la presenza dei requisiti strutturali di cui all'O.M. 26 agosto 2005 e s.m. e i. Per i commercianti la verifica riguarderà in particolare le norme di conduzione relative alla rintracciabilità dei volatili commercializzati e al loro trasporto.

□ Le fiere, mostre e mercati avicoli devono sottostare alle seguenti disposizioni:

- **Requisiti di biosicurezza**

- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- sotto le gabbie per evitare comunque il contatto diretto con il terreno deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature deve essere garantita la presenza di mezzi idonei;
- l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;

- **Operatori economici**

- devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali scortati dal Mod. 4 integrato riportante o allegata la certificazione relativa agli esiti degli accertamenti sanitari effettuati; i commercianti possono introdurre solo volatili provenienti da allevamenti di svezzamento autorizzati e devono essere sempre in grado di dimostrare tale requisito.
- devono esibire l'autorizzazione in originale.
- devono vendere gli animali garantendo la rintracciabilità del pollame commercializzato o tramite copia del Mod. 4 o mediante qualsiasi altra registrazione ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti informazioni:
 - Nome e Cognome del destinatario
 - Indirizzo
 - Numero e specie degli avicoli
 - Data di vendita.

- **Volatili**

- devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
- nei 7 giorni precedenti la movimentazione, gli allevamenti di svezzamento, sono sottoposti a prelievo sierologico, di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per allevamento fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

- - specie a rischio (anatidi, tacchini);
- - animali di età più elevata in rapporto alla categoria;

- - animali allevati all'aperto;
 - - animali rientrati da fiere, mostre e mercati;
 - - altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.
- La data e l'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato sul Mod.4 o su un certificato a firma del Veterinario ufficiale che dovrà essere allegato al Mod. 4 relativo alla partita testata. In caso di insorgenza di focolai la Regione può disporre, in virtù del presente provvedimento, frequenze e modalità di campionamento diverse.
- **Servizi Veterinari**
 - devono autorizzare lo svolgimento della fiera/mostra/mercato dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti strutturali sopra richiamati;
 - devono garantire il rispetto delle norme sanitarie previste dalla presente nota e dalle vigenti normative;

Ciò premesso i Servizi Veterinari effettuano, almeno 1 volta al mese, delle visite ispettive presso tali strutture nel corso delle quali valutano anche l'opportunità di effettuare accertamenti sanitari; nel caso siano rilevate delle non conformità, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, possono:

- revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato per almeno 15 giorni
- ritirare il certificato di accreditamento o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviarlo al Servizio Veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO o dell'autorizzazione per almeno 15 gg.

- **ANIMALI SELVATICI:**

Certificato Veterinario attestante il buono stato di salute (validità 10 giorni).

Certificato CITES previsto per le specie protette.

Autorizzazione Prefettizia prevista per le specie che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica nonché per la specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto.

- **ANIMALI DI AFFEZIONE (Cani,gatti etc etc.)**

Per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo,mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

Gli animali di affezione devono essere identificati e registrati in anagrafe nel rispetto della Legge Nazionale 281/1991 e della Legge Regionale 16/2006.

Gli animali di affezione provenienti dall'estero devono essere accompagnati dal Passaporto o dalla Certificazione Sanitaria come previsto dal Regolamento CE 998/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1. È Vietato destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni.
2. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
3. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste.

“ Le sopra citate prescrizioni sono da considerarsi suscettibili di eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conseguenza di variazioni nell'evoluzione delle malattie degli animali.”

COMO 08/01/2013

**II DIRETTORE
SERVIZIO SANITA' ANIMALE
Fraquelli dottor Claudio**

